

COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI.

(ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2024

INDICE

Articolo 1: Oggetto e finalità

Articolo 2: Attività di controllo

Articolo 3: Costituzione e quantificazione del fondo IMU e TARI

Articolo 4: Destinazione del Fondo

Articolo 5: Trattamento accessorio e ripartizione del compenso incentivante

Articolo 6: Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

Articolo 7: Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Articolo: 8 Entrata in vigore

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo previsto dal comma 1091 della Legge Finanziaria 2019, Legge 30dicembre 2018, n. 145, a favore del potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, nonché titolare di posizione organizzativa, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'IMU e TARI, cui possono partecipare anche altri dipendenti al di fuori del servizio delle entrate che siano delegati ad operare ai citati accertamenti ed incassi.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria.

Articolo 2 **(Attività di controllo)**

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. L'attività di controllo consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 3 **(Costituzione e quantificazione del fondo IMU e TARI)**

1. Ciascun anno è costituito un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU), e della tassa sui rifiuti (TARI).
Tale fondo viene destinato per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

2. Le parti stabiliscono che la retribuzione collegata all'incentivazione del personale sarà pari al 4% (al netto delle oneri a carico dell'Ente) delle maggiori entrate accertate ed incassate nell'anno di riferimento, mentre una quota pari al 1%, cui vanno aggiunte eventuali risorse provenienti dalla mancata distribuzione al personale per superamento dei limiti della remunerazione del 15% dello stipendio tabellare, dovrà essere indirizzata all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino del servizio delle entrate;

3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale dell'ufficio tributi che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata:

- le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento stessi;
- le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

4. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono altresì gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il fondo di cui al presente regolamento in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL_1949 del 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.

Art. 4

(Destinazione del Fondo)

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare eventualmente al potenziamento delle risorse strumentali è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso.

2. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

3. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora

l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto, previa contrattazione annuale.

4. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento.

Art.5

(Trattamento accessorio e ripartizione del compenso incentivante)

1. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è attribuita mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, mentre potrebbe essere estensibile ad altro personale anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti che potrà essere individuato.

2. Il fondo si alimenta annualmente con gli incassi del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento dell'evasione IMU e TARI, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purchè non contestati in sede giurisdizionale, riferiti all'anno precedente la costituzione del fondo.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 % dello stipendio tabellare del contratto vigente 2019-2021, cui va aggiunta la tredicesima mensilità e, andrà aggiornato agli importi della vacanza contrattuale, nonché ai futuri incrementi che saranno disposti in fase di rinnovo contrattuale.

L'importo complessivo non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5%, secondo la ripartizione di cui all'articolo 3 comma 2, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziale a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA della spesa complessiva destinata all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino;

4. Le parti convengono che nell'ambito dei progetti annuali l'incentivo sarà ripartito all'interno del gruppo di lavoro, individuato dal responsabile del servizio sulla base delle concrete attività svolte sui maggiori accertamenti IMU e TARI nonché alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e da motivare in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna attività sulla base degli obiettivi fissati stabilendo le seguenti percentuali massime:

- Responsabile del Settore tributi/entrate 25 %;
- Personale addetto all'accertamento 50%
- Collaboratori amministrativi e tecnici 25%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopraindicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopraindicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 6

(Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate)

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018 (Manovra di Bilancio 2019) confluiscono nel fondo ex art 67 comma 3 lett c) del CCNL 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art 68 comma 2 lett b) del medesimo CCNL.
2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Art. 7

(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.